

Torino, 03/11/2020

Al Presidente del  
Consiglio regionale del Piemonte  
Stefano Allasia

Al Consigliere regionale del Piemonte  
Daniele Valle

Gruppo consigliere Partito Democratico

## **RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE ORDINARIA A RISPOSTA SCRITTA N. 111**

In riferimento all'interrogazione n°111 del consigliere Valle, si precisa quanto segue.

L'entrata in vigore dell'art.7bis della L.R. 19/2011, emanata con l'intento di porre rimedio al problema della difficoltà dei professionisti di esigere il pagamento del lavoro svolto e di contrastare l'evasione fiscale, ha provocato diverse richieste di chiarimenti applicativi da parte delle strutture della Giunta, sotto diversi profili.

1) **organizzativo**. La norma richiede la necessaria collazione, in aggiunta ad una documentazione istruttoria già in taluni casi molto corposa, anche di documentazione attinente ai rapporti privatistici tra i committenti e i professionisti, che possono essere numerosi, a seconda della complessità dell'oggetto del procedimento e della necessità di approcci multidisciplinari.

2) per i procedimenti espletati in via telematica, già operativi presso le strutture regionali, la necessità di programmare **investimenti**, nella consueta **carezza di risorse**, per l'adeguamento dei sistemi informativi.

3) stando al tenore letterale della disposizione, l'applicazione della medesima sarebbe limitata, oltretutto al caso in cui il proponente dell'istanza sia un privato cittadino o un'impresa e, dunque, con esclusione espressa dei procedimenti in cui sia la Pubblica Amministrazione ad attivare il procedimento, **alle sole istanze previste da norme e regolamenti regionali**.

Nel caso di procedimenti regionali regolamentati da norme nazionali quali, a mero titolo esemplificativo, il Codice Ambiente, del Paesaggio o il Testo unico dell'Edilizia, la norma sembrerebbe non trovare applicazione.

Per contro, rimarrebbe di difficile interpretazione ed inquadramento il caso in cui la norma regionale si limitasse a mutuare esattamente un istituto previsto dalla legislazione nazionale: in tal caso l'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 140 rimarrebbe dubbio in quanto la presentazione dell'istanza risulterebbe prevista sia dalla norma nazionale che da quella regionale.

4) Parimenti l'articolo 140 sembrerebbe non trovare applicazione nel caso di **atti concessori**, in quanto si riferisce alle sole istanze autorizzative ed alle istanze ad intervento diretto, categorie tradizionalmente inidonee a ricomprendere i rapporti concessori, per l'ontologica diversità dei rapporti ad essi sottesi.

5) l'articolo 140 fa riferimento alla sola modalità di presentazione dell'istanza consistente nella sottoscrizione olografa della medesima e nell'allegazione del documento di identità, con ciò implicitamente escludendo le altre forme di presentazione delle istanze previste dall'articolo 65 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), *in primis* la **firma digitale**. Attualmente, quest'ultima rappresenta la modalità più diffusa di sottoscrizione delle istanze da parte delle imprese, considerati gli obblighi normativi che ormai implicitamente o esplicitamente la richiedono, oltretutto preferibile, per ragioni di ordine informatico e di digitalizzazione, rispetto alla sottoscrizione olografa.

In considerazione delle difficoltà applicative sopra richiamate, permangono dubbi nell'interpretazione del dettato normativo che necessiterebbero di risoluzione ai fini della corretta ed uniforme applicazione della disposizione all'interno dell'Amministrazione regionale.

Pertanto, la predisposizione del modello da parte della Giunta potrebbe essere agevolata da unamodifica della disposizione de qua.

Per la Giunta regionale  
l'Assessore Maurizio MARRONE